



STATUTO



ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ARCIERI DI RE BERTOLDO

Approvato dall'Assemblea degli Associati

del 18/12/2023

INDICE

TITOLO I **DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, AFFILIAZIONE, DURATA**

- Articolo 1 - Denominazione e sede
- Articolo 2 - Scopo e Attività
- Articolo 3 - Affiliazione
- Articolo 4 – Durata

TITOLO II **ASSOCIATI**

- Articolo 5 - Domanda di ammissione
- Articolo 6 - Domicilio degli associati
- Articolo 7 - Diritti e doveri
- Articolo 8 - Impegni degli associati
- Articolo 9 - Quota associativa e divieto di trasferimento delle partecipazioni
- Articolo 10 - Recesso, Radiazione e Perdita della qualità di associato

TITOLO III **LA STRUTTURA**

- Articolo 11 - Organi Sociali
- Articolo 12 - L'Assemblea degli Associati
- Articolo 13 - Il Consiglio Direttivo
- Articolo 14 - La Rappresentanza Legale
- Articolo 15 - Obblighi di comunicazione
- Articolo 16 - Il Presidente e il Vicepresidente
- Articolo 17 - Il Segretario e il Tesoriere
- Articolo 18 - Il Collegio dei Probiviri
- Articolo 19 - Rappresentanti degli atleti e dei tecnici

TITOLO IV **PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI**

- Articolo 20 - Patrimonio
- Articolo 21 - Rendiconto Economico-Finanziario
- Articolo 22 - Utili e Avanzi di Gestione
- Articolo 23 - Libri Sociali

TITOLO VI **ALTRE DISPOSIZIONI**

- Articolo 24 - Modifiche Statutarie
- Articolo 25 - Scioglimento
- Articolo 26 - Devoluzione del Patrimonio Residuo ai fini sportivi
- Articolo 27 - Controversie
- Articolo 28 - Regolamenti Interni
- Articolo 29 - Norme di Rinvio

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, AFFILIAZIONE, DURATA

Articolo 1 - Denominazione e sede

- 1.1 Ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del Codice Civile e nel D.Lgs. 36/2021 e ss. mod., è costituita un'associazione sportiva dilettantistica sotto la denominazione di “Associazione Sportiva Dilettantistica Arcieri di Re Bertoldo” in breve A.S.D. Arcieri di Re Bertoldo (d’ora in poi “Associazione”), attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell’articolo 14, D.Lgs. 39/2021.
- 1.2 Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l’uso della locuzione “associazione sportiva dilettantistica”, anche in acronimo “A.S.D”.
- 1.3 L’associazione ha sede in San Giovanni in Persiceto (BO) via Enzo Palma n°14 ed è retta dal presente statuto. L’Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare e/o ratificare il trasferimento della sede in altro luogo senza che questo costituisca modifica del presente statuto. L'organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie e depositi.
- 1.4 I colori sociali sono il bianco e il celeste, il distintivo è lo scudetto sociale (vedi frontespizio).

Articolo 2 - Scopo e Attività

- 2.1 L’Associazione è un’associazione di diritto privato apolitica e senza fini di lucro, la quale intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività e nell’accesso alle cariche elettive a principi di democraticità e di pari opportunità, nonché ai principi dettati dal CONI per le attività delle Federazioni Sportive Nazionali e delle associazioni a queste aderenti.
- 2.2 Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale salvo che questo sia imposto dalla legge.
- 2.3 L’Associazione, riconosciuta ai fini sportivi ai sensi dell’articolo 10, D.Lgs. 36/2021, esercita in via stabile e principale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell’articolo 7.1, lettera b), D.Lgs. 36/2021. Nello specifico l’associazione ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche connesse alla disciplina del Tiro con l’Arco, e più in generale delle discipline sportive considerate ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del Registro delle Attività Sportive tenuto dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dalla Sport e Salute S.p.A, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.
- 2.4 A tale fine, come specificato al successivo Art. 3, l’Associazione formulerà domanda di affiliazione alla Federazione Italiana di Tiro con l’Arco riservandosi, in prosieguo, con delibera del Consiglio Direttivo, di formulare eventuale domanda di affiliazione ad altra federazione od ente.

- 2.5 Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della disciplina sopra indicata.
- 2.6 L'Associazione potrà altresì partecipare a gare, tornei, campionati, indire manifestazioni e gare, istituire corsi interni di formazione e realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione ed alla pratica del Tiro con l'Arco, compresa l'attività paralimpica.
- 2.7 Nei limiti previsti dall'articolo 9, D.Lgs. 36/2021 e dalla normativa di attuazione, è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale e nei limiti ivi indicati quali a mero titolo esemplificativo:
- a) attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica della disciplina del tiro con l'arco e di eventuali altre attività sportive;
 - b) attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro;
 - c) promozione di attività sportiva, ricreativa, culturale e, in generale, l'attività svolta da associati o tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;
 - d) compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, industriali e commerciali che si ritengano utili al perseguimento degli scopi statutari;
- Si escludono le attività riservate ai professionisti iscritti negli Albi speciali, le quali, in caso di necessità, saranno affidate a questi ultimi che le espletano a proprio nome e sotto la propria responsabilità.
- 2.8 L'Associazione garantirà la partecipazione dei propri atleti e dei propri tecnici alle assemblee federali per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in consiglio federale.
- 2.9 L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici sia privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

Articolo 3 - Affiliazione

- 3.1 L'Associazione procederà alla propria affiliazione alla FITARCO (Federazione Italiana di Tiro con l'Arco). Con l'affiliazione, l'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dell' I.P.C. (International Paralympic Committee), del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico), nonché a tutte le disposizioni statutarie della FITARCO (Federazione Italiana di Tiro con l'Arco) e di ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi.
- 3.2 L'Associazione s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti del C.O.N.I., della Federazione Italiana di Tiro con l'Arco o di altre Federazioni Nazionali od enti di promozione sportiva o discipline sportive associate

dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

- 3.3 L'Associazione s'impegna a nominare i propri rappresentanti degli atleti e dei tecnici i quali avranno diritto di voto nell'ambito delle assemblee federali.
- 3.4 L'Associazione s'impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del Coni e/o delle federazioni, enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, e in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'articolo 16, D.Lgs. 39/2021.

Articolo 4 - Durata

- 4.1 L'associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli Associati presa con la maggioranza prevista dall'art. 25 del presente statuto.

TITOLO II ASSOCIATI

Articolo 5 - Domanda di ammissione

- 5.1 Possono far parte dell'Associazione solo le persone fisiche senza distinzione di sesso, nazionalità, credo politico e religione, che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
- 5.2 Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi, a titolo esemplificativo, e non limitativo, una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione, della Federazione Sportiva e dell'Ente di Promozione di appartenenza e dei suoi organi.
- 5.3 Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.
- 5.4 Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda scritta su apposito modulo al Consiglio Direttivo.
- 5.5 La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo.
- 5.6 La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel Libro degli Associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
- 5.7 La qualifica di associato, ben distinta da quella di "tesserato" che consegue all'atto amministrativo mediante cui il soggetto (atleta, dirigente, tecnico), per il tramite dell'associazione, aderisce alla Federazione Sportiva Nazionale di riferimento per lo

sport praticato e che non dà diritto a partecipare alla vita dell'associazione, è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

- 5.8 In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere firmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
- 5.9 Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta.

Articolo 6 - Domicilio degli Associati

- 6.1 Con domicilio degli Associati, per tutti i rapporti con l'associazione, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal "Libro degli Associati"; è onere dell'associato comunicare il cambiamento del proprio domicilio. In mancanza dell'indicazione del domicilio nel "Libro degli Associati" si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Articolo 7 - Diritti e doveri degli associati

- 7.1 Tutti gli associati sono effettivi e hanno i medesimi diritti, senza discriminazione alcuna, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.
- 7.2 In particolare, gli associati hanno:
- a) il diritto a partecipare alle attività associative;
 - b) il diritto di voto per l'approvazione delle modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione;
 - c) il diritto di voto per l'approvazione del rendiconto consuntivo di esercizio annuale;
 - d) il diritto di porre all'ordine del giorno un proprio argomento presso il consiglio direttivo;
 - e) il diritto di candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali;
 - f) il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al consiglio direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio;
- 7.3 Il minore esercita il diritto di partecipazione nell'Assemblea mediante il genitore, anche disgiuntamente, o il titolare della responsabilità genitoriale, ai sensi del precedente articolo 5.8.
- 7.4 Il diritto all'elettorato passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.
- 7.5 Gli associati sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.
- 7.6 Gli Associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione né in caso di scioglimento della stessa né in caso di interruzione del rapporto associativo.

Articolo 8 – Impegni degli associati

- 8.1 Gli associati, con l'adesione all'Associazione, si impegnano a:
- a) visionare, accettare e rispettare il presente statuto nonché i regolamenti attuativi dell'Associazione;
 - b) rispettare le deliberazioni degli organi associativi;
 - c) contribuire, secondo le proprie possibilità, al raggiungimento delle finalità associative;
 - d) svolgere, qualora eletti a cariche direttive, gli incarichi loro affidati, nazionali e locali, con spirito di servizio;
 - e) rispettare le norme e direttive del C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale), del C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), dell' I.P.C. (International Paralympic Committee), del C.I.P. (Comitato Italiano Paralimpico), nonché tutti i regolamenti e le disposizioni statutarie della FITARCO (Federazione Italiana di Tiro con l'Arco) e di ogni altra Federazione Sportiva Nazionale od Ente ai quali dovesse affiliarsi l'Associazione;

Articolo 9 - Quota associativa e divieto di trasferimento delle partecipazioni

- 9.1 La quota associativa e la qualità di associato non possono essere trasferite per atto tra vivi o per causa di morte.
- 9.2 Le quote associative non sono rivalutabili né restituibili agli associati.

Articolo 10 - Recesso, Radiazione e Perdita della qualità di associato

- 10.1 La qualifica di associato si perde per dimissioni scritte, per radiazione e per morosità.
- 10.2 Ogni associato può recedere ad nutum con efficacia immediata dall'Associazione, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
- Il recesso dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di Consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.
- Gli associati che abbiano receduto non possono richiedere i contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.
- 10.3 La radiazione viene deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro l'associato che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento di radiazione, assunto dal Consiglio Direttivo, deve essere ratificato dall'Assemblea Ordinaria degli Associati. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato l'associato interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
- L'associato radiato non può essere più ammesso.
- 10.4 Ciascun associato è tenuto a corrispondere la quota annuale deliberata dal Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre. Il pagamento della quota costituisce domanda di rinnovo dell'iscrizione all'Associazione. Gli associati non adempienti il pagamento della quota entro il mese di ottobre perdono la qualifica di associato.

TITOLO III LA STRUTTURA

Articolo 11 - Organi sociali

11.1 L'ordinamento interno dell'Associazione si basa sui principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Le cariche sociali sono elettive.

11.2 Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli Associati;
- b) Il Presidente;
- c) Il Consiglio Direttivo;
- d) Il Collegio dei Proviviri;

Articolo 12 - L'Assemblea degli Associati

12.1 L'Assemblea è costituita da tutti gli associati, è l'organo sovrano dell'Associazione e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che l'organo direttivo sottopone alla sua approvazione.

12.2 Hanno diritto di partecipazione, intervento e voto in Assemblea tutti gli associati, maggiori di età, in regola con il pagamento della quota sociale, nonché gli associati minorenni tramite il genitore o l'esercente la potestà genitoriale.

12.3 Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato tramite delega.

12.4 La delega deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'Associazione. La delega non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile. La stessa persona può rappresentare al massimo un altro associato.

12.5 L'Assemblea degli Associati può essere convocata anche fuori dal Comune dove ha sede l'Associazione, purché in Italia.

La convocazione dovrà contenere:

- a) le materie all'ordine del giorno;
- b) il luogo in cui si svolge l'assemblea, nonché i luoghi eventualmente a esso collegati per via telematica;
- c) la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- d) le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa;

12.6 La convocazione verrà diramata mediante il sito web associativo, e/o a mezzo posta, e/o a mezzo posta elettronica, e/o pec, e/o esposta presso la sede associativa almeno 10 giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

12.7 L'Assemblea degli Associati può essere Ordinaria e Straordinaria.

La convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Associati avviene a cura del Presidente, su proposta del Consiglio Direttivo.

- 12.8 L'Assemblea Ordinaria degli Associati dovrà aver luogo almeno una volta all'anno entro 60 (sessanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario, ovvero quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli Associati aventi diritto al voto. Gli associati che siano anche amministratori non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico-finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità. Si applica l'art. 2373 cod. civ., in quanto compatibile.
- 12.9 L'Assemblea Straordinaria degli Associati viene convocata quando se ne ravvisi la necessità o per iniziativa del Presidente, o con decisione del Consiglio Direttivo.
- 12.10 La convocazione dell'Assemblea degli Associati, oltre che dal Consiglio Direttivo, può essere richiesta da un decimo degli Associati aventi diritto di voto, i quali dovranno avanzare domanda al Presidente dell'Associazione proponendo l'ordine del giorno. In tal caso l'Assemblea dovrà aver luogo entro 60 giorni dalla richiesta.
- 12.11 L'Assemblea degli Associati, regolarmente costituita, rappresenta la totalità degli associati e le sue deliberazioni sono obbligatorie anche per gli associati assenti o dissenzienti.
- 12.12 Per quanto riguarda il diritto di voto si rimanda a quanto stabilito dall'Art. 7 del presente Statuto.
- 12.13 L'Assemblea Ordinaria degli Associati delibera in merito:
- a) all'approvazione del rendiconto economico-finanziario di previsione e del rendiconto economico-finanziario consuntivo annuale da deliberare entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale;
 - b) alla nomina e revoca del Presidente e dei componenti del Consiglio Direttivo;
 - c) alla nomina e revoca dei componenti del Collegio dei Probiviri;
 - d) alle radiazioni degli associati proposte dal Consiglio Direttivo;
 - e) agli indirizzi secondo i quali deve svolgersi l'attività dell'Associazione e delibera sulle proposte di adozione e modifica di eventuali regolamenti interni;
 - f) all'individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;
 - g) a qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno, il quale non sia riservato dal presente Statuto o dalla legge o dalla competenza dell'Assemblea Straordinaria degli Associati;
- 12.14 L'Assemblea Straordinaria degli Associati delibera in merito a:
- a) modifiche statutarie;
 - b) trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio sociale;
 - c) elezione di membri degli organi dell'associazione dimissionari o decaduti;
 - d) ogni altro argomento posto all'ordine del giorno, riservatole dalla legge o dal presente statuto;
- 12.15 Salvo quanto previsto dal presente statuto all'art. 25, le Assemblee Ordinarie e Straordinarie degli Associati sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza, diretta o per delega, dei due terzi degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione con il 50%+1 degli aventi diritti. In entrambi i casi le decisioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei voti espressi.
- 12.16 L'Assemblea degli Associati può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o in video conferenza, nonché in forma mista

“presenza e videoconferenza”, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

12.17 L'Assemblea degli Associati è presieduta dal Presidente dell'Associazione, oppure in sua mancanza dal Vicepresidente, assistito da un segretario.

In caso di Assemblea Elettiva verrà nominato un Presidente della Commissione Elettorale il quale applicherà le norme contenute nel regolamento elettorale dell'Associazione.

Articolo 13 – Il Consiglio Direttivo

13.1 Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.

13.2 Il Consiglio direttivo è composto da 7 membri eletti dall'Assemblea degli associati, ivi compreso il Presidente.

13.3 Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, elegge il vicepresidente, il segretario e il tesoriere.

13.4 Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

13.5 Possono ricoprire cariche sociali i soli associati in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati, da parte del C.O.N.I., del C.I.P. o di una qualsiasi delle Federazioni Sportive Nazionali ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.

13.6 È fatto divieto agli amministratori dell'Associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuta dal Coni.

13.7 Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, compresi quelli di provvedere all'accettazione di donazioni e lasciti di qualsiasi genere, e le maggiori facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative. Il Consiglio deciderà sull'erogazione dei fondi per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- a) procede alla convocazione dell'Assemblea degli Associati e all'esecuzione delle sue delibere;
- b) indice, ogni triennio, le elezioni per il rinnovo degli organi amministrativi e di controllo previsti dallo statuto;
- c) elegge tra i suoi componenti il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
- d) delibera sull'ammissione degli associati;
- e) delibera sul recesso e sulla radiazione degli associati da ratificare in Assemblea Ordinaria degli Associati;
- f) predispone il rendiconto consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea degli Associati;

- g) decide sulla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Associazione;
- h) delibera l'ammontare delle quote sociali, canoni e quote suppletive e loro eventuali modifiche;
- i) stabilisce il programma di attività dell'Associazione;
- j) istituisce o sopprime sedi secondarie e depositi;
- k) adotta provvedimenti disciplinari;
- l) istituisce commissioni tecniche e gruppi di lavoro;
- m) stabilisce e delega poteri di firma;
- n) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione con esclusione delle operazioni di cui all'art. 12 del presente Statuto;
- o) stipula convenzioni con Enti, Aziende, Studi, che reputa opportune per il raggiungimento dello scopo sociale;
- p) nomina il responsabile della protezione dei minori di cui all'articolo 33, comma 6, D.Lgs. 36/2021;
- q) delega la rappresentanza in materie specifiche ad associati o professionisti esterni;
- r) Assume le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e cura l'esecuzione degli adempimenti di cui al D.Lgs. 36/2021 in materia di lavoro sportivo;
- s) delibera su affidamenti di incarichi amministrativi, gestionali, di promozione e professionali ad organizzazioni private esterne e professionisti;
- t) delibera eventuali compensi per gli incarichi esterni;
- u) delibera le metodologie di compensi e/o indennità per incarichi specifici, nonché i criteri per il rimborso di spese necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali;
- v) delibera il rimborso spese dei Consiglieri, delle commissioni tecniche e dei gruppi di lavoro;
- w) delibera su eventuali indennità di trasferta, rimborsi forfettari di spesa, premi e compensi erogati nell'area del dilettantismo;
- x) provvede alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale e dei regolamenti interni necessari all'espletamento delle attività istituzionali associative, nonché dei modelli organizzativi previsti dal comma 2, art. 16, D.Lgs. 39/2021;
- y) apre rapporti con gli istituti bancari, sottoscrive contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento del sodalizio;
- z) stabilisce le norme per l'uso di impianti, attrezzature e materiale;
- aa) compie infine tutti gli atti necessari per la realizzazione degli scopi dell'Associazione esclusi quelli che per legge o per statuto sono demandati all'Assemblea degli Associati;

13.8 Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri, fissando, all'uopo, l'ordine del giorno e adoperandosi affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

13.9 Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche fuori dal Comune dove ha sede l'Associazione, purché in Italia, ogni qualvolta si renda necessario.

- 13.10 La convocazione è fatta almeno 8 (otto) giorni prima della riunione tramite e-mail o qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso di almeno 2 (due) giorni.
- 13.11 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica. Il Consiglio ad inizio riunione designa un proprio membro quale segretario della riunione.
- 13.12 Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione e/o in video conferenza nonché in forma mista “presenza e videoconferenza”, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
- 13.13 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica.
- 13.14 Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dai consiglieri partecipanti e per presa visione dai consiglieri assenti.
- 13.15 L'assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive comporterà la decadenza dalla carica.
- 13.16 Se uno o più consiglieri, relativamente ad una determinata operazione, hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'Associazione, si applica l'art. 2391 cod. civ., in quanto compatibile.
- 13.17 I titolari degli organi associativi decadono:
- a) per dimissioni;
 - b) per revoca, quando non esplichino più l'attività associativa inerente alla loro carica, o quando siano intervenuti gravi motivi;
- 13.18 La revoca viene deliberata dall'Assemblea degli Associati.
- 13.19 Le dimissioni, o la revoca, del Presidente dell'Associazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.
- 13.20 Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea degli Associati per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
- 13.21 Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto qualora per dimissioni, per revoca o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
- 13.22 È motivo di decadenza del Consiglio Direttivo la mancata approvazione del rendiconto economico-finanziario.
- 13.23 Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'articolo 8.2, D.Lgs. 36/2021 e fermo restando le presunzioni di cui all'articolo 3.2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.

Articolo 14 - La Rappresentanza Legale

14.1 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta istituzionalmente al Presidente del Consiglio Direttivo, che cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo, o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente.

Articolo 15 - Obblighi di comunicazione

15.1 L'Associazione si impegna, ai sensi dell'articolo 6.3 D.Lgs. 39/2021, a trasmettere tempestivamente in via telematica alla Federazione Italiana di Tiro con l'Arco od altra Federazione Sportiva Nazionale od Ente ai quali dovesse affiliarsi l'Associazione, l'aggiornamento dei dati, degli amministratori in carica ed ogni altra modifica intervenuta mediante trasmissione di copia del verbale.

Articolo 16 - Il Presidente e il Vicepresidente

16.1 Il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante a tutti gli effetti dell'Associazione, la dirige e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali. Viene eletto dall'Assemblea degli Associati con la maggioranza dei voti dei presenti/rappresentati, dura in carica per un triennio, ossia per la stessa durata del Consiglio stesso.

16.2 Il Presidente può scegliere nell'ambito del Consiglio Direttivo uno o più delegati per coadiuvarlo nei suoi compiti organizzativi e di rappresentanza e nei rapporti con terzi. Ai delegati spetta il titolo di "Vicepresidente incaricato".

16.3 Sono compiti del Presidente:

- a) Convocare il Consiglio Direttivo, presiederne le riunioni e firmarne le delibere;
- b) Convocare e verificare la regolare costituzione delle Assemblee degli Associati;
- c) Sovrintendere all'attività associativa in ogni settore in conformità alle delibere dell'Assemblea degli Associati;
- d) Sviluppare ogni attività diretta al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione sia a livello nazionale che internazionale;
- e) Esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione;

16.4 In caso di necessità il Presidente può assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili e indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio Direttivo medesimo entro il termine improrogabile di giorni quindici. Tale ratifica potrà essere richiesta e acquisita anche per posta elettronica.

16.5 In caso di dimissioni il Presidente rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino all'Assemblea di nomina del suo successore che deve essere convocata dal Consiglio Direttivo nella sua prima riunione e da espletarsi nel termine di trenta giorni.

16.6 In caso di assenza o impedimento il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente.

16.7 Il Vicepresidente cura il disbrigo degli affari ordinari, provvede alla firma della corrispondenza corrente, coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni. Il Vicepresidente può inoltre essere investito di una procura per singoli atti da parte del Presidente stesso.

Articolo 17 – Il Segretario e il Tesoriere

17.1 Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, gestisce la corrispondenza, conserva e aggiorna i libri sociali, lo statuto e i regolamenti.

17.2 Il tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

17.3 In caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vicepresidente.

17.4 Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal vicepresidente.

Articolo 18 – Il Collegio dei Probiviri

18.1 Il collegio dei Probiviri è costituito da 3 membri, tutti eletti dall'Assemblea degli Associati, e resta in carica 3 (tre) anni. I membri non possono ricoprire contemporaneamente nessun'altra carica sociale.

18.2 Il Collegio dei Probiviri ha il compito di:

- a) Interpretare in modo univoco il presente statuto ed i regolamenti accessori;
- b) Deliberare in merito a ricorsi interni da parte degli associati;

18.3 Tutte le decisioni, che devono essere ben motivate e verbalizzate, sono prese collegialmente a maggioranza e devono essere emesse entro 30 giorni dalla presentazione dei ricorsi.

Articolo 19 - Rappresentanti degli atleti e dei tecnici

19.1 Il rappresentante degli atleti/e e il rappresentante dei tecnici vengono eletti dall'Assemblea Elettiva degli Associati con cadenza triennale. I rappresentanti così individuati esercitano tutti i diritti loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo della Federazione od Ente affiliante.

TITOLO IV

PATRIMONIO E SCRITTURE CONTABILI

Articolo 20 - Patrimonio

20.1 Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle entrate delle quote associative, determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai beni acquistati o pervenuti comunque da privati o enti, dalle contribuzioni o donazioni di soci, privati od enti, entrate derivanti dalle ulteriore attività connesse all'attività istituzionale, dalle eventuali sovvenzioni del C.O.NI, del C.I.P., della Società Sport e Salute S.p.A., delle Federazioni Sportive Nazionali, o di altri enti, dai premi e dai trofei vinti.

Articolo 21 –Rendiconto Economico-Finanziario

21.1 L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) ottobre e termina il giorno 30 (trenta) settembre dell'anno solare successivo.

21.2 Il Consiglio Direttivo redige e delibera annualmente il rendiconto economico-finanziario dell'associazione che deve essere presentato all'Assemblea degli Associati per l'approvazione a maggioranza semplice entro 60 (sessanta) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce.

21.3 Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è formulato autonomamente, tenuto conto delle risorse, delle scelte generali, degli obiettivi e delle priorità formulate dal Consiglio Direttivo.

21.4 Il rendiconto economico-finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione dell'Assemblea Ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto economico-finanziario, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del rendiconto economico-finanziario stesso.

Articolo 22 - Utili e Avanzi di Gestione

22.1 In considerazione della natura di associazione senza scopo di lucro è obbligatorio reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione prodotti, per le finalità statutarie o per l'incremento del proprio patrimonio.

22.2 E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

22.3 Si applica l'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, e comma 2-bis, D.Lgs. 112/2017

Articolo 23 - Libri Sociali

23.1 L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) Libro degli Associati;
- b) Libro dei verbali delle Assemblee degli associati;
- c) Libro dei verbali del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali;

TITOLO VI **ALTRE DISPOSIZIONI**

Articolo 24 - Modifiche Statutarie

24.1 Il presente statuto può essere modificato soltanto con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria degli Associati, in prima convocazione con la presenza diretta o per delega dei due terzi degli aventi diritto al voto, in seconda convocazione con il 50%+1 degli aventi diritti. In entrambi i casi le decisioni sono validamente assunte a maggioranza semplice dei voti espressi. La convocazione dell'Assemblea dovrà contenere per esteso la proposta di modifica dello Statuto. Per la rappresentanza per delega si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 12 del presente Statuto.

24.2 Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, possono essere avanzate:

- a) dal Consiglio Direttivo che, in questo caso, dovrà indire, di propria iniziativa, l'Assemblea Straordinaria degli Associati per esaminarle e deliberare in merito;
- b) da almeno un decimo degli associati aventi diritto al voto, che dovranno sottoporle al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni l'Assemblea Straordinaria degli Associati, che dovrà tenersi entro i 30 giorni successivi all'indizione stessa.

24.3 Le modifiche dello statuto diventano esecutive a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea degli Associati.

Articolo 25 – Scioglimento

25.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli Associati, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 degli associati esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea straordinaria degli Associati, effettuata dagli associati stessi, avente per oggetto lo scioglimento dell'Associazione, deve essere presentata da almeno 3/4 degli associati con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

25.2 Copia del verbale dell'Assemblea Straordinaria degli Associati concernente lo scioglimento dell'Associazione e della situazione patrimoniale approvata dalla suddetta Assemblea, deve essere inviata per conoscenza alla Federazione Italiana di Tiro con l'Arco e a ogni altra Federazione o Ente di Promozione cui intenderà affiliarsi. Eventuali beni in uso e non di proprietà dovranno essere restituiti agli organismi d'appartenenza.

Articolo 26 - Devoluzione del Patrimonio Residuo ai fini sportivi

26.1 In caso di estinzione dell'Associazione il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ai fini sportivi ai sensi dell'articolo 7.1, lettera h), D.Lgs. 36/2021 ovvero ad altre società o associazioni sportive dilettantistiche aventi finalità analoghe, ovvero ad altri enti sportivi, secondo la delibera dell'Assemblea che decide lo scioglimento, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 27 - Controversie

27.1 Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza del collegio dei Probiviri previsto dal presente statuto e, in secondo grado, alla giustizia ordinaria.

Articolo 28 - Regolamenti Interni

28.1 Al fine di meglio disciplinare il funzionamento degli organi sociali e delle cariche sociali e di migliorare la realizzazione degli scopi e dell'oggetto sociale, l'Assemblea degli Associati può approvare e modificare dei regolamenti interni, su proposta del Consiglio Direttivo, alla cui osservanza sono tenuti tutti gli Associati e Tesserati.

Articolo 29 - Norme di Rinvio

29.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana di Tiro con l'Arco a cui l'Associazione sarà affiliata, le disposizioni dell'ordinamento sportivo e in subordine le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.

29.2 Il presente statuto sostituisce o annulla ogni altro precedente statuto dell'Associazione nonché ogni altra norma regolamentare dell'Associazione in contrasto con esso.

29.3 Il presente statuto è stato approvato dall'Associazione nell'Assemblea Straordinaria degli Associati del 18 Dicembre 2023.

Firme:

Alessandro Draghetti (Presidente) _____

Marco Montanari (Vicepresidente) _____

Paolo Della Rossa (Segretario) _____